

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Approvato con Deliberazione CC. 104/1996
modificato con Deliberazioni CC. 59/2010 e 18/2017

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.9.90, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

Competenze

(1) L'esercizio, la manutenzione, l'ordine dei cimiteri sono regolati dal Sindaco e se il cimitero è consorziale dal Sindaco del Comune dove si trova il cimitero.

ART. 3

Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX, del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ART. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica presso presidi ospedalieri;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1°;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento secondo le tariffe vigenti.

ART. 5

Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. 285, del 10.9.90, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 6

Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero urbano.
- (2) Il deposito di osservazione è previsto anche nell'ambito degli altri cimiteri.
- (3) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco, su proposta del necroscopo, nel caso di persone morte in case inadatte, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- (4) Nel deposito di osservazione è permesso ai parenti e a chi se ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
- (5) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente. In tale locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- (6) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono state somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Direttore Sanitario dell' AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100, del D.P.R. 13.2.1964, n. 185. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di persone con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

ART. 7

Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

(2)In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

(3)La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4)Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5)Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Direttore Sanitario della A.U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8

Verifica e chiusura dei feretri

(1)La chiusura del feretro è fatta secondo le disposizioni di cui al DPR 285/90.

(2)L'Azienda Sanitaria Locale è incaricata del controllo delle procedure di chiusura dei feretri e della loro rispondenza a quanto previsto dagli artt. 25,26,27,28,29,30 e 32 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1)La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a)per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate potranno essere inumati, purchè siano osservate le disposizioni di cui all'art. 75, comma 2°, del D.P.R. 285/90;

b)per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondente entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché gli artt. 27, 28 e 29, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.90, n.285, per le salme destinate all'inumazione o alla cremazione;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Direttore Sanitario dell'AUSL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rifasciamento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'USL competente per Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75, del D.P.R. 10.9.90, n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10

Fornitura gratuita dei feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) e lettera e) sub 1, per salme appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 11

Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le data di nascita e di morte (giorno, mese e anno).

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12

Modalità di trasporto e di percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatto salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o dal luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile e religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, dovranno essere presi accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Direttore Sanitario dell' AUSL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 13

Trasporti funebri

(1) Il servizio di trasporto funebre non è svolto direttamente dal Comune né nelle forme di cui all'art. 22, della legge 142/90.

(2) Il servizio è svolto a cura di associazione di volontariato con mezzi e personale proprio o da imprese commerciali.

ART. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, a carico del richiedente, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti:

- il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali;
- di manifesti indicanti il nominativo della salma;
- di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art.10;
- la sosta lungo il percorso;
- altre prestazioni similari.

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, quando sussistano le condizioni di cui al precedente art. 10.

(2)Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune, se effettuato con carro funebre nella forma essenziale.

(3)Con apposito provvedimento, il Comune determinerà le tariffe per il servizio di trasporto, ai sensi dell'art. 16, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 15

Orario dei trasporti

(1)I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane.

(2)Il ricevimento dei feretri nel cimitero è consentito nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico, un'ora prima della chiusura.

ART. 16

Norme generali per i trasporti

(1)In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32, del D.P.R. 285/90, salvo sia stato imbalsamato.

(2)Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3)Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra conservata presso il cimitero.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui al successivo art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4)Il trasporto da Comune da Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 17

Riti religiosi

(1)I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2)La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 18

Trasferimento di salme senza funerale

(1)Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, prima che sia trascorso il periodo di osservazione e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Tale trasporto deve essere eseguito con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20, del D.P.R. 285/90, chiuso anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. Tutti i trasferimenti di salma devono essere autorizzati dal Sindaco, acquisito il parere sanitario.

(2)In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Direttore Sanitario dell'AUSL, può anche autorizzare il trasporto presso l'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(3)I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

(4)I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti e feti, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma, contenuti in apposite casse di cui all'art. 9.

ART. 19

Morti per malattie infettiva - diffusive

(1)Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Direttore Sanitario dell'AUSL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2)Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

(3)E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore Sanitario dell'AUSL dispone a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) All'autorizzazione è allegata la certificazione sanitaria relativa alla verifica di quanto previsto dagli artt. 18,25 e 32 del DPR n. 285/90.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengono richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, nonché la sussistenza del diritto alla sepoltura nel cimitero.

In mancanza della regolarità del riscontro effettuato, il feretro non potrà essere accolto.

(6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90.

(7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

ART. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

(1)Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui agli art. 27, del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, del Regolamento precitato.

ART. 23

Trasporto di ceneri e resti mortali

(1)Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2)Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3)Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4)Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5)Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 26.

ART. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

(1)Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

(2)L'idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal Direttore Sanitario dell'AUSL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

(3)Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente o di un altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART. 25

Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337, del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I) Cimitero Urbano, Via Sarzanese;
- II) Cimitero di Capezzano, Via Capezzano;
- III) Cimitero di Strettoia, Via della Chiesa;
- IV) Cimitero di Vallecchia, Via Provinciale.

(2) Nel Cimitero Urbano si ricevono, di norma, le salme provenienti dalle località che non sono indicate per i cimiteri di Capezzano, di Strettoia e di Vallecchia. Nel Cimitero di Capezzano si ricevono, di norma, le salme provenienti dalle località di Capezzano e Capriglia; Nel Cimitero di Strettoia si ricevono, di norma, le salme provenienti dalle località di Strettoia e Montiscendi.

(3) Nel cimitero di Vallecchia, si ricevono, di norma, le salme delle persone residenti, in vita nelle località di Vallecchia e delle località del Comune di Seravezza: Ripa, Pozzi e Corvaia, come previsto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 18.4.1970.

(4) Il Dirigente competente o Funzionario delegato potrà, in casi particolari, autorizzare la sepoltura delle salme nell'uno o negli altri cimiteri indipendentemente dalla destinazione indicata nei precedenti commi.

ART. 26

Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ART. 27

Ricevimento delle salme nel cimitero

(1) Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7, del D.P.R. 285/90;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) le parti anatomiche.

(2) Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

(3) Il Dirigente competente o Funzionario delegato potrà, compatibilmente con le disponibilità e previo pagamento delle tariffe in vigore, consentire il ricevimento delle salme nel cimitero, in deroga ai precedenti commi nei casi seguenti:

- per inumazione:
 - (a) quando la salma, ancorchè non residente nel Comune al momento del decesso, vi abbia vissuto per almeno 10 anni;
 - (b) quando nel cimitero si trovino già sepolti il coniuge o gli ascendenti o i discendenti o i collaterali di 3° grado;
 - (c) quando il coniuge od in mancanza di esso, i componenti della famiglia, siano residenti nel Comune ed il defunto abbia avuto in vita la residenza altrove.
- per tumulazione secondo quanto previsto dall'art. 63 del presente regolamento.

ART. 28

Documenti di accompagnamento dei feretri al cimitero

(1) Nessun feretro può essere ricevuto nel cimitero se non è accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- c) dall'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Ufficio Concessioni Cimiteriali nella quale è indicato l'operazione cimiteriale da eseguire.

(2) Tali documenti devono essere ritirati dal personale addetto al cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati nelle forme dovute.

(3) In mancanza anche di uno solo dei documenti sopradetti, il feretro non sarà accolto al cimitero.

(4) Per l'accoglimento dei prodotti abortivi, di concepimento se richiesto dai genitori, occorre il permesso di trasporto e di seppellimento rilasciato dalla USL.

(5) Le parti anatomiche di cui all'articolo precedente comma 1°, lettera f), quando non sia possibile l'incenerimento saranno inumate in appositi riquadri del cimitero.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 29

Scelta della sepoltura e del funerale

(1) Ogni disposizione in ordine alla sepoltura delle salme, ferme restando le norme di cui all'art. 27 del presente regolamento, dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.

(2) In mancanza della volontà espressa dal defunto disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:

- coniuge convivente;
- figli;
- genitori;
- altri parenti in ordine di grado.

(3) In presenza di pluralità di pari grado, la richiesta dovrà essere fatta congiuntamente.

(4) I criteri di cui sopra saranno seguiti anche per cremazione, traslazione, esumazioni, estumulazioni, raccolta di resti mortali.

ART. 30

Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.90, n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.9.90, n.285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e dal successivo art. 32 del presente regolamento.

(5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ART. 31

Piano regolatore cimiteriale

(1) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare, ai sensi dell'art. 50, della legge 08.6.1990, n. 142, dei competenti servizi dell'AUSL e deve rispondere a quanto previsto dall'art. 57 del DPR n. 285/90.

(3) Il responsabile del servizio di polizia mortuaria propone l'adozione del piano regolatore cimiteriale, dopo aver tenuto conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di celle ossarie - cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree, manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazioni;
- f) delle zone soggette a monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi, tombe di famiglia di costruzione comunale;
- e) cellette ossario-cinerarie;

- f)ossario comune;
- g)cinerario comune.

(5)La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

(6)Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero della cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

(7)Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ART. 32

Planimetria dei cimiteri

(1)Presso l'Ufficio Concessioni Cimiteriali è conservata la planimetria dei cimiteri esistenti nel territorio in scala 1/500.

(2)La planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

(3)La planimetria dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 33

Inumazione

(1)Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a)sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b)sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione, se previste nel piano regolatore cimiteriale.

(2)Nelle aree o riquadri destinate alle sepolture comuni, ogni fossa, di cui all'art. 72, del D. P.R. 285/90, è destinata a contenere un solo feretro.

(3)L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

(4) Particolari riquadri nel campo comune possono essere destinati per inumare i prodotti abortivi e di concepimento e parti anatomiche.

ART. 34

Deposito del feretro nella fossa

(1) La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura.

(2) Deposito il feretro nella fossa, questa dovrà essere subito riempita con le modalità di cui all'art. 71, del D.P.R. 285/90.

ART. 35

Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante, sul davanti, un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) I privati, con istanza rivolta all'Ufficio Concessioni Cimiteriali, possono chiedere, in sostituzione del cippo, l'apposizione di lastre perimetrali, di copritomba, di lapidi, di monumenti od altro, il tutto in marmo bianco, salvo il monumento che potrà essere di altro materiale, secondo le seguenti misure:

a) lastre perimetrali:

lunghezza m 1,70 x 0,20 x spessore massimo 0,05;

larghezza m 0,70 x 0,20 x spessore massimo 0,05;

b) copritomba: massimo 1/3 della lunghezza, spessore: massimo cm 5;

c) lapide: dal copritomba, altezza massima m. 1, larghezza massima m. 0,70, sulla quale dovrà essere riportato in alto, il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto e sul retro, il numero progressivo assegnato;

d) monumento: dal piano di campagna altezza massima m. 1,25, larghezza massima m. 0,70. L'ingombro complessivo non potrà essere, comunque, superiore ad 1/3 della superficie occupata dalla cordonatura di cui alla precedente lettera a).

(4) In caso di sostituzione di marmi per usura o rottura, potrà essere consentito l'utilizzo di marmi e materiali compatibili con l'estetica delle tombe circostanti.

(5) L'aggiunta di epigrafe deve essere preventivamente autorizzata come previsto dal successivo art. 56.

(6)Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 3° e 4°, sono rilasciate dall'Ufficio Concessioni Cimiteriali, sentito, se del caso, il Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici o il Settore Assetto del Territorio e previo pagamento della prevista tariffa.

(7)L'installazione delle lastre perimetrali, delle lapidi, dei copritomba, del monumento la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(8)In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 36

Fiori e piante ornamentali in campo comune

(1)Sulle sepolture in campo comune è consentito coltivare fiori e piccole piante ornamentali, non eccedenti, per altezza m 1,25 dal piano di campagna, in modo che il cespo od i rami non abbiano ad ingombrare le altre sepolture.

ART. 37

Tumulazione

(1)Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2)Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

(3)A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

(4)Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 38

Concessione provvisoria

(1) In apposito reparto dei colombari del cimitero, sono individuati loculi destinati alla sepoltura provvisoria di salme.

(2) A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che li rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in tale loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(3) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(4) La durata della concessione provvisoria è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi. La concessione provvisoria deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio.

(5) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

(6) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sepoltura, ove egli non abbia ottenuto una proroga dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare definitivamente la salma in campo comune. A tali operazioni sarà presente l'Autorità Sanitaria.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 39

Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, ad esclusione del periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

(3)Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Nel caso in cui sia constatata la non completa mineralizzazione del cadavere, questo sarà reinumato per un periodo non inferiore ad ulteriori 5 anni.

(4)Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri, sono esenti dai normali turni di esumazioni. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non siano definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti o quando non vi provvedano direttamente i familiari, in sepoltura privata, previo parere del Commissariato Generale per le onoranze ai caduti in guerra, costituito presso il Ministero della Difesa (Legge n. 204 del 09/01/1951).

ART. 40

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinaria

(1)E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2)Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3)L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 41

Esumazione straordinaria

(1)L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre i 12 mesi successivi alla sepoltura.

(2)Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e cioè nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

(3)Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento, se l'eventuale malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4)Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano

trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Direttore Sanitario dell'A.U.S.L., dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5)Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Direttore Sanitario dell'A.U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

(6)Le esumazioni straordinarie, prima di essere autorizzate dal Sindaco, debbono acquisire sempre e comunque il parere sanitario e se autorizzate esse si dovranno sempre svolgere alla presenza del Direttore Sanitario o suo delegato.

ART. 42 Estumulazione

(1)Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2)Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

(3)Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

(4)Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5)I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6)I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 45 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato, non esiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune. La raccolta dei resti mortali può effettuarsi trascorsi almeno 25 anni, dalla data del decesso.

(7)Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione può essere autorizzata l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

(8)Qualora invece la salma non venga inumata, potrà essere ritumulata nella sepoltura privata, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 3 anni dalla precedente.

(9)Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, alle quali sarà presente l'Autorità Sanitaria.

ART. 43

Estumulazione straordinaria

(1)Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, escluso il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, l'estumulazione di feretri a condizione che, aperta la sepoltura, l'Autorità Sanitaria constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(2)Qualora l'Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ART . 44

Esumazioni ed estumulazioni

(1)Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie ovvero su richiesta dei familiari sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le norme di legge.

ART. 45

Raccolta dei resti mortali

(1)Nelle esumazioni e nelle estumulazioni, i resti mortali sono depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

(2)In tali casi i resti mortali vengono immediatamente raccolti in cassetta di zinco, appositamente saldata, sulla quale è indicato il nome e cognome del defunto.

(3)Ogni cassetta deve contenere i resti mortali di una sola salma.

ART. 46

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso, prima che sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'avente diritto e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati, preventivamente puliti, disinfettati e raccolti in adeguato contenitore trasparente al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 47

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi mostri, documentalmente, di averne titolo entro 15 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, alienarli o distruggerli nelle forme ritenute più opportune. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente competente o Funzionario delegato può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti e affini entro il 3° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(4) Le croci, le lapidi, i copritomba ed altro che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura sono, a richiesta, consegnati alla famiglia, nelle forme di cui all'art.46, comma 2°.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono, in ogni caso, conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno o in altro luogo idoneo.

ART. 48 Norme igieniche

(1) Nella esecuzione di operazioni di esumazione, di estumulazione o raccolta di resti mortali dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Direttore Sanitario dell'A.U.S.L.

(2) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (avanzi lignei, avanzi di indumenti, avanzi metallici, ecc.), sono assimilabili agli urbani e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa in vigore.

CAPO V

CREMAZIONE

ART. 49 Crematorio

(1) Il Comune non disponendo di impianto di cremazione autorizza quanti richiedano la cremazione della salma, ad utilizzare idonei impianti.

ART. 50 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o dei loro incaricati, in presenza delle condizioni ivi indicate.

(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o nel caso di concorso di parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 51 Urne cinerarie

(1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna può essere collocata nel cimitero nella cella cineraria, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

(3) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

ART. 51bis
Dispersione o affidamento delle ceneri

Con atto di Giunta Comunale è disciplinata l'applicazione della Legge Regionale Toscana in materia di affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 52
Orario di accesso al cimitero

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario e di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

(5) I cimiteri, in occasione di particolari operazioni di polizia mortuaria (esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta di resti mortali), potranno essere, con ordinanza del Sindaco, chiusi al pubblico.

ART. 53
Disciplina dell'ingresso

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) E' vietato l'ingresso:

a) alle persone munite di oggetti ingombranti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale in servizio presso il cimitero o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;

b)alle persone in stato di ubriachezza, od alterazioni psichiche, vestite in modo indecoroso o comunque in condizioni che contrasta con il carattere del cimitero;

c)a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d)ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

(3)Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, su istanza avanzata dagli interessati.

(4)E' consentito l'accesso a carrozzelle o tricicli utilizzati da invalidi.

(5) E' consentito l'ingresso ai piccoli animali d'affezione e ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, tenuti a guinzaglio e con museruola, dove stabilito dalle leggi nazionali o introdotti in apposito trasportino. Il proprietario o altro detentore deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori o danno alcuno e per non far sporcare i luoghi.

ART. 54

Divieti speciali

(1)Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a)fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b)entrare con biciclette, motociclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c)introdurre oggetti senza preventiva autorizzazione;

d)rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e)gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

f)portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g)danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti;

h)disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i)fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

j)eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza preventiva autorizzazione;

k)turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l)scalare o scavalcare le mura di cinta ed i cancelli dei cimiteri, sorpassare i contorni delle sepolture e dei monumenti, arrampicarsi su di essi e sulle piante;

m)assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio;

n)qualsiasi attività commerciale.

(2)I divieti predetti, per quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

(3)I monumenti, gli ornamenti in genere collocati su una sepoltura non potranno, in alcun modo, prima della scadenza della concessione, essere portati fuori del cimitero. Per particolari esigenze di manutenzione non eseguibili sul posto, gli aventi titolo, con istanza rivolta al Sindaco, potranno essere autorizzati a trasportare i suddetti materiali fuori del cimitero, purchè si impegnino a ricollocarli nei termini fissati dall'Ufficio.

(4)Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto al servizio, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica e/o deferito all'autorità giudiziaria.

ART . 55

Riti funebri

(1)All'interno dei cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2)Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio e svolto nel rispetto dell'orario del cimitero.

ART. 56

Epigrafe

(1)Ogni epigrafe, contenente rituale espressione commemorativa, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere eventuali.

(2)Nella domanda il testo dell'epigrafe, non compilate in lingua italiana, devono contenere la relativa traduzione.

(3)Le modifiche di epigrafi come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(4)Le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero verranno rimosse, senza necessità di alcun preavviso. Le spese occorse, saranno poste a carico del concessionario, aventi causa o familiari.

(5)Nel caso di dispute fra gli aventi diritto l'ufficio non rilascerà alcuna autorizzazione fino a quando non avranno raggiunto un accordo.

ART. 57

Monumenti - Ornamenti - Lavori per sepoltura privata ed in campo comune

- (1)Sulle sepolture dei campi comuni, in sostituzione del cippo, di cui al precedente art. 35 e previo pagamento della relativa tariffa, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati, di volta in volta, dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero ed alle indicazioni del presente regolamento.
- (2)Sono vietate decorazioni deteriorabili nell'impiego di contenitori, quali portafiori indecorosi e non rispondenti all'estetica del cimitero.
- (3)Si consente l'apposizione di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo. E' pure consentito l'apposizione di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo pure cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
- (4)L'autorizzazione, per quanto ai precedenti commi, è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata di disegno riportante le misure e i materiali utilizzati.
- (5)Le sostituzioni di croci, cordonature, lapidi, monumenti, ecc., devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità di cui al precedente comma.
- (6)Le suddette procedure valgono anche per le sepolture private.

ART. 58

Fiori e piante ornamentali

- (1)Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecoroso i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ART. 59

Materiali ornamentali

- (1)Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc...., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2)Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3)I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4)Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 47, in quanto applicabili.

ART. 60 Luce votiva

(1)L'illuminazione votiva è gestita dal Comune.

(2)Su istanza rivolta al Sindaco, gli interessati potranno usufruire della luce votiva dietro pagamento di un corrispettivo stabilito nella tariffa in vigore, comprendente:

- a)spese di allaccio;
- b)canone annuo.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 61 Sepolture private

(1)Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2)Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale (tombe e cappelle) per famiglie e collettività.

(3)Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od Enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, se previste dal piano regolatore cimiteriale, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4)Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, celle ossarie - cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività.

(5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(7) La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvata con delibera della Giunta Municipale, è assegnata dal Responsabile dell'Ufficio Polizia Mortuaria. Successivamente si provvederà alla formalizzazione dell'atto nella forma della scrittura privata, di cui all'art. 2702 del C.C., da riportarsi nel repertorio dei contratti.

(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I concessionari, pertanto, non potranno vantare diritti di proprietà sulle aree ma soltanto di utenza e di sepoltura.

(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura delle concessioni e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e scadenza;
- i concessionari, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione stabiliti dal concessionario;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

ART. 62

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

(2) La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- c) in 30 anni per le celle ossarie-cinerarie.

(3) A richiesta degli interessati, per le sepolture individuali (loculi, celle ossarie-cinerarie), compatibilmente con le esigenze di sepoltura nel cimitero, è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

(5) Qualora la scadenza della concessione avvenga prima che sia raggiunto il periodo minimo di 25 anni per procedere alla raccolta dei resti mortali, si potrà consentire il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere i 25 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento della concessione il canone è stabilito rapportando l'importo della tariffa in vigore, la durata della concessione, per il numero degli anni di proroga concessi.

(6) Per le tombe e le cappelle di famiglia, deceduto il concessionario ed estinta la famiglia, così come individuata al successivo art. 64, comma 2°, può consentirsi il rinnovo della concessione in favore degli eredi estranei alla famiglia su istanza di uno di essi, corredata da atto sostitutivo di notorietà, in cui siano individuati gli eredi di pari grado del concessionario, i quali dovranno dichiarare che nulla osta al rinnovo della concessione prima della scadenza naturale, in favore dell'istante. Tale concessione è soggetta al pagamento della tariffa in vigore per l'area occupata. Il valore dei manufatti della tomba sarà corrisposto dopo che il Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici ne avrà fatto la stima.

La nuova concessione è, comunque, consentita purchè siano trascorsi almeno 25 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ed a condizione che nella tomba siano mantenute le salme o i resti mortali dei defunti in essa tumulati.

ART. 63

Modalità di concessione

(1) La sepoltura privata di cui al 4° comma, lettera a) e b), dell'art. 61, può concedersi solo in presenza della salma, dei resti mortali e delle ceneri, purchè il defunto, in vita, abbia avuto la residenza nel Comune.

(2) L'assegnazione avviene prioritariamente osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione, sussistendo la salma o i resti mortali-cinerari.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) In via del tutto eccezionale, ed in deroga al 1° comma, su domanda dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di posti, in rapporto ai programmi cimiteriali, la concessione di loculi può essere effettuata a favore:

- a) delle persone viventi purchè di età non inferiore ad anni 70 e residenti nel Comune;
- b) delle persone viventi che soffrono di particolare grave patologia comprovate da adeguata certificazione medica e residenti nel Comune.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'art. 61, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) Compatibilmente con le disponibilità di aree o di sepolture private, in deroga ai commi precedenti, il Dirigente competente o Funzionario delegato, su istanza adeguatamente motivata dell'interessato, può autorizzare la concessione di aree, loculi, celle ossarie-cinerarie e tombe ai non residenti, sussistendo i requisiti di cui al 3° comma dell'art. 27 e previo pagamento della tariffa in vigore aumentata del 100%.

(7) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(8) Dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, sussistendo i requisiti di cui ai commi precedenti, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente. Al saldo si dovrà poi provvedere al momento della assegnazione del manufatto, prima della stipula dell'atto di concessione e dopo che saranno state eventualmente determinate nuove tariffe.

(9) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

(10) Sempre in deroga ai commi precedenti e compatibilmente con la disponibilità di posti, il Dirigente competente o Funzionario delegato, su istanza adeguatamente motivata, può autorizzare la concessione di tombe, celle ossario e cinerarie, senza alcun aumento tariffario, quando per la persona interessata, non residente, vivente o defunta venga chiaramente dimostrato:

- a) che ha vissuto ininterrottamente nel Comune di Pietrasanta fino all'età pensionabile;
- b) che, successivamente, per motivi di salute, di abitazione, di assistenza o comunque di necessità, sia stata costretta ad emigrare altrove.

Sussistendo congiuntamente le suddette condizioni ed i requisiti di cui al comma 4° del presente articolo, ai soggetti interessati sarà riservato lo stesso trattamento previsto per i non residenti, compresa la tariffa.

ART. 64

Uso delle sepolture private

A) Tomba e cappella di famiglia.

(1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma, dell'art. 93, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, dai collaterali fino al 4° grado, dai rispettivi coniugi, ampliata agli affini fino al 4° grado e ai consuoceri.

(3) Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i coniugi dei discendenti, per i collaterali e rispettivi coniugi e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dal subentrante con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta.

(5) Nel caso che tra i contitolari del diritto di sepoltura non vi sia accordo nel consentire la tumulazione della salma delle persone di cui al comma precedente, l'Ufficio non rilascerà l'autorizzazione alla tumulazione fino a quando non si giungerà ad un accordo.

(6) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari, di cui all'art. 93, comma 2°, del D.P.R. 285/90, deve essere sufficientemente motivata e risultare:

a) dall'atto di concessione;

b) da testamento;

c) da dichiarazione rilasciata dal concessionario nella forma dell'istanza di cui alla legge 15/68, da depositare presso il servizio di Polizia Mortuaria, almeno due anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura.

(8) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(9) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile e nemmeno può trasmettersi, morendo il concessionario, agli eredi estranei alla famiglia. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(10) Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

B) Loculi, celle ossarie e cinerarie.

(1) Per le sepolture individuali (loculi, celle ossarie- cinerarie), il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

(2) Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

(3) Con istanza rivolta all'Ufficio Concessioni Cimiteriali previo pagamento della tariffa in vigore, il concessionario di un loculo, cella ossaria-cineraria, o chi lo rappresenta potrà, quando possibile, collocare nel loculo, in apposita cassetta, i resti mortali di un componente la famiglia del destinatario del loculo.

(4) Quando la salma, i resti mortali-cinerari tumulati in loculo o cella vengano trasferiti in altra sepoltura, il loculo o cella lasciata libera ritornano nella piena disponibilità del Comune senza che al concessionario od avente causa, sia riconosciuto alcun indennizzo o rimborso.

(5) Trascorsi almeno 25 anni dalla tumulazione, è consentito il rinnovo della concessione in favore del coniuge o dei figli del defunto, previo pagamento della tariffa in vigore. L'istante dovrà indicare, nella forma dell'atto sostitutivo di notorietà, gli altri familiari di pari grado, i quali dovranno dichiarare che nulla osta al rinnovo della concessione prima della scadenza naturale. Il rinnovo è comunque consentito purché nel loculo siano mantenuti i resti mortali del defunto.

ART. 65 Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Qualora il concessionario o gli aventi diritto non provvedano a quanto sopra, il Comune previa diffida agli interessati, da farsi se necessario per pubblica affissione, eseguirà gli interventi occorrenti addebitando le spese sostenute ai concessionari. Il Comune si riserva, comunque, di attivare le procedure di decadenza di cui al successivo art. 77.

(2) Nei colombari il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere, al momento della concessione, un canone in ragione dei posti in concessione, se previsto in tariffa.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia delle parti in concessione;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 66

Recupero posto salma

(1) Qualora nelle sepolture private per famiglia o collettività, si giunga alla completa capienza della disponibilità prima della scadenza della concessione, il concessionario o, se defunto, i suoi familiari, potranno richiedere, con istanza rivolta al Sindaco, il recupero dei posti mediante trasferimento di salma in altra sepoltura o la raccolta di resti mortali.

I familiari dovranno allegare all'istanza atto sostitutivo di notorietà, in cui siano individuati i familiari pari-grado del concessionario, i quali dovranno dichiarare che nulla osta al recupero dei posti.

Con analogo atto i familiari più prossimi alla salma da trasferire o da raccoglierne i resti, dovranno dichiarare il loro assenso.

I posti così recuperati dovranno essere destinati ad altri defunti appartenenti alla famiglia.

L'autorizzazione al recupero dei posti è soggetta al pagamento della tariffa stabilita.

ART. 67

Tomba di famiglia: lapidi, rifiniture e rivestimenti

(1) Le tombe di famiglia dovranno essere rivestite in marmo bianco, secondo le prescrizioni dell'ufficio.

(2) Sul copritomba o sulla lapide dovrà essere indicato il nome, il cognome, data di nascita e di morte delle salme tumulate.

(3) La tomba del tipo "a casetta" dovrà essere completata o rifinita secondo i tempi e le prescrizioni dell'ufficio. Su ogni posto salma, dovrà essere apposta una lapide a chiusura che non potrà essere unica per due o più loculi. Le lapidi a chiusura, dovranno essere apposte nei tempi di ultimazione dei lavori di rifinitura indicati dall'ufficio

(4) Su ogni tomba dovrà essere riportato il numero progressivo assegnato, secondo le disposizioni impartite dall'ufficio.

(5) Nel caso di inadempienza e previa diffida all'esecuzione, oltre che l'irrogazione ai concessionari, della penale di legge, il Comune potrà provvedere ai lavori necessari, rimettendo ai concessionari stessi le spese sostenute. Il Comune potrà anche procedere alla revoca della concessione di cui all'art. 75;

(6) La sostituzione di marmi per usura o rottura, dovrà essere preventivamente autorizzata. Nel caso di sostituzione potrà essere consentito l'utilizzo di marmi compatibili con l'estetica delle tombe circostanti.

ART. 68

Lapide per loculo

(1) Il concessionario di loculo, entro 3 mesi dalla concessione dovrà apporre una lapide a chiusura, di marmo bianco, sulla quale sarà indicato in alto a destra, il numero progressivo assegnato, a sinistra, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(2) L'eventuale apposizione, sulla lapide, di vaso porta fiori o simile, dovrà essere collocato in basso a destra.

(3) Per l'eventuale iscrizione di epigrafi si rimanda al precedente art. 56.

(4) Nel caso di inadempienza si applica quanto previsto al precedente art. 67, comma 5°.

(5) Per le cassette contenenti i resti mortali, eventualmente autorizzati ad essere collocati nel loculo, secondo l'art. 64, lettera B, comma 3°, non è necessario riportare sulla lapide gli estremi di cui al comma 1°.

ART. 69

Lapide per cella ossaria-cineraria

(1) A chiusura della cella ossaria-cineraria dovrà essere apposta, una lapide di marmo bianco, sulla quale sarà indicato il numero progressivo assegnato, il nome, cognome, l'anno di nascita e di morte del defunto.

(2) La lapide dovrà essere apposta entro 3 mesi dalla concessione a cura e spese del concessionario.

(3) Nel caso di inadempienza si applica quanto previsto al precedente art. 67, comma 5°.

CAPO II
DIVISIONI - SUBENTRI - RINUNCE

ART. 70
Divisioni - Subentri

(1) Più concessionari od aventi titolo al diritto di sepoltura di un'unica concessione, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune e il rispetto del presente regolamento.

(2) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno pari titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 64, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale, entro 12 mesi dalla data del decesso, indicando contestualmente il referente, il quale disporrà della tomba, in nome e per conto degli altri aventi diritto e dovrà mantenere ogni rapporto con il Comune.

(3) In difetto della designazione del referente, l'uso del diritto di sepoltura per gli appartenenti alla famiglia diversi dagli ascendenti e discendenti o per coloro che sono espressamente indicati dal concessionario, sono autorizzati congiuntamente dai medesimi.

(4) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto a comunicare all'ufficio l'avvenuto decesso del concessionario e la designazione degli aventi diritto, il Comune non autorizzerà alcuna operazione cimiteriale, riservandosi, previa diffida, di provvedere alla dichiarazione di decadenza.

(5) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 64, abbiano titolo per assumere le qualità di concessionario. In tal caso la tomba non può essere utilizzata da alcuno, salvo quanto previsto all'art. 62, comma 6°.

(6) I concessionari e gli aventi diritto al fine di evitare lo stato di abbandono della tomba, possono assegnare ad Enti, Associazioni o persone di fiducia individuate con idoneo atto da far pervenire al Comune, il compito di mantenere la tomba, fino alla scadenza della concessione.

ART. 71
Rinuncia a concessione di loculo e cella ossaria

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a $\frac{1}{2}$ n della tariffa in

vigore al momento della rinuncia calcolato sugli anni residui o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (*)

(2)La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

=====
(*) Il rimborso viene determinato nel modo seguente:

dove, t = tariffa in vigore

n = anni della concessione

a = anni residui

R = rimborso

1/ 2 = indice di calcolo, pari al 50% della tariffa in vigore

$$R = t (a/2n)$$

EX. 1

Tariffa loculoL.	2.000.000
Anni Concessione . .	40
Anni residui	30

$$\text{Rimborso} = \frac{2.000.000 \times 30}{2 \times 40} = 750.000$$

EX. 2

Tariffa loculiL.	2.000.000
Anni concessione	40
Anni Residui	20

$$\text{Rimborso} = \frac{2.000.000 \times 20}{2 \times 40} = 500.000$$

ART. 72

Rinuncia a concessioni di aree libere

(1)Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia del concessionario o aventi titolo di aree assegnate, salvo i casi di decadenza, quando:

a)non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b)l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti mortali.

(2)Nei sopra detti casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se previsto, il rimborso di una somma :

- per concessione della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia calcolato sugli anni residui o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per le concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(3)La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 73

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1)Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 62, salvo i casi di decadenza, quando:

- a)il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b)il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme ceneri o resti mortali.

(2)In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma :

- per concessione della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia calcolato sugli anni residui o frazione superiore a 6 mesi;
- per concessione perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

(3)La rinuncia non può essere soggetta a vincolo o a condizione alcuna.

ART . 74

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

(1)Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, di cui al 4° comma, lettera b) dell'art. 61, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti mortali.

(2)In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia calcolato sugli anni residui o frazione superiore a 6 mesi ;
- per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

(3)La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

ART. 75
Revoca

(1)Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10.9.1990, n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2)Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente competente o Funzionario delegato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, di cui all'art. 98, del D.P.R. 285/90.

(3)Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o degli aventi diritto.

(4)Tutti i materiali, le opere e quanto altro di ornamento e l'attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune senza che i concessionari o chi per essi, possano vantare pretese od indennizzi di alcun genere.

ART. 76
Decadenza

(1)La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a)quando la sepoltura individuale non sia stata occupata (da salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta), entro 60 giorni dal decesso, dalla cremazione, dalla esumazione o dalla estumulazione;
b)quando la salma tumulata in loculo, venga trasferita ad altra sepoltura;
c)quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
d)in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

e)quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 70, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
f)quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 65;
g)quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2)La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3)In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

(4)Trascorso tale termine, il Dirigente competente o Funzionario delegato a norma dei precedenti commi ed in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio, dichiara la decadenza della concessione.

ART. 77

Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1)Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente competente o Funzionario delegato provvederà a notificarla al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili o ad affiggerla all'albo comunale e a quello del cimitero, per 30 giorni consecutivi.

(2)Dopodichè il Dirigente competente o Funzionario delegato disporrà:

- la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune;
- la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

(3)In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione il loculo, l'ossario nelle aree a sistema di inumazione, la cella ossaria-cineraria l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi o indennità di alcun genere anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del codice civile.

ART. 78

Estinzione

(1)Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 62, ovvero con la soppressione del

cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

(2)Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso dei ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3)Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 79

Accesso al cimitero per esecuzione di lavori

(1)Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune e salvo che lo stesso non disponga l'esecuzione in proprio o mediante affidamento a convenzione , gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2)Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune su domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

(3)I privati imprenditori o i concessionari che fanno richiesta di provvedere in proprio devono rilasciare specifica dichiarazione con la quale, nell'assumersi direttamente ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi durante od a seguito dell'esecuzione dei lavori, liberano il Comune da eventuale chiamata in causa da parte di terzi .

(4)Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente, previa dichiarazione da rilasciarsi dalla ditta o dal concessionario di assumersi in proprio la responsabilità di cui al precedente comma 3°.

(5)E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 54, in quanto compatibili.

(7) Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro, le imprese od i concessionari, devono consegnare al personale addetto al cimitero, copia della autorizzazione rilasciata dall'ufficio, dove è indicato il tipo di intervento consentito. Gli stessi, terminati i lavori devono immediatamente informare il personale addetto al cimitero per le conseguenti verifiche.

ART. 80

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private, redatti da un professionista, a cura e spese del concessionario, secondo le indicazioni del Settore Assetto del Territorio debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.9.1990, n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) I progetti dovranno essere presentati all'Ufficio Assetto del Territorio entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto pagamento della tariffa in vigore per la concessione d'area.

(3) La realizzazione delle opere dovrà essere ultimata entro 12 mesi dal rilascio della concessione edilizia.

(4) Su presentazione di motivata richiesta, potrà essere rilasciata una proroga di 6 mesi per l'ultimazione dei lavori.

(5) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, nonché i materiali utilizzati, la dimensione e il tipo dei marmi.

(6) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(7) Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

(8)La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(9)Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il concessionario sarà diffidato a realizzare o completare l'opera entro 60 giorni dalla data della diffida ed al pagamento di una penale pari al 5% del valore dell'area concessa.

(10)Trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, la concessione si intenderà, ipso jure et facto, decaduta e le opere eventualmente costruite, passeranno nella piena disponibilità del Comune che potrà farne oggetto di concessione ad altri. Il concessionario decaduto non potrà pretendere in alcun modo rimborsi o indennizzi.

(11)Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Concessioni Cimiteriali, salvo richiedere il parere del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici e/o Settore Assetto del Territorio.

(12)In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(13)Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(14)Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Concessioni Cimiteriali.

(15)I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Concessioni Cimiteriali, lapidi, ricordi, vasi porta fiori e simili, secondo quanto indicato agli artt. 56, 57, 68 e 69.

(16)Le imprese o i concessionari che eseguono opere od interventi difformi dalle autorizzazioni rilasciate, devono obbligarsi all'immediata eliminazione di quanto eseguito in difformità e comunque incorrono nelle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, fatto salvo per il Comune il diritto di pretendere ogni eventuale risarcimento e di dichiarare decaduta la concessione.

ART . 81

Responsabilità - Deposito cauzionale

(1)I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. Il Comune si intende, pertanto, sempre sollevato da ogni e qualsiasi

responsabilità e comunque indennizzato dai concessionari per ogni danno subito diretto od indiretto.

(2)I consumi di acqua, di energia elettrica, quando non rilevabili con specifica strumentazione, sono determinati in modo forfettario e corrisposti dal concessionario al momento del rilascio dell'autorizzazione in misura della tariffa in vigore.

(3)Per la realizzazione di lavori di particolare rilevanza può essere richiesto, a garanzia di una corretta esecuzione delle opere e per il risarcimento di eventuali danni, il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fissata in tariffa.

ART. 82

Recinzione di aree - Materiali di scavo

(1)Nella costruzione di tombe o cappelle di famiglia o nell'esecuzione di particolari lavori che richiedono la installazione di un cantiere, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, secondo le indicazioni del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici.

(2)E' vietato occupare spazi oltre a quelli assegnati, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Concessioni Cimiteriali.

(3)I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura e spese dell'impresa, di volta in volta trasportati alle discariche oppure al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve immediatamente ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

(4)Le imprese si obbligano, in caso di comprovata necessità, a trasportare altrove i materiali e le attrezzature ed a smontare armature e ponteggi, a propria cura e spese, secondo le indicazioni impartite.

ART. 83

Introduzione e deposito di materiali

(1)La circolazione dei veicoli delle imprese preventivamente autorizzate dall'ufficio ed utilizzati per l'esecuzione dei lavori, è consentita secondo i percorsi e gli orari indicati dall'autorizzazione stessa. La sosta dei mezzi è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

(2)E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

ART. 84

Lavorazione del materiale

(1) I materiali sia da costruzione che da decorazione per monumenti, lapidi, segni funerari, ecc, non potranno essere lavorati né incisi all'interno dei cimiteri, ma vi dovranno essere trasportati completamente ultimati, salvo quelle piccole modificazioni che si rendessero necessarie per essere messe in opera.

(2) Si fa eccezione a quanto sopra per le sole incisioni per le lapidi o monumenti già insistenti o per particolari esigenze tecniche da autorizzarsi, di volta in volta, dall'Ufficio Concessioni Cimiteriali.

(3) A fine giornata, per qualsiasi lavoro autorizzato, le imprese o le persone autorizzate, dovranno riordinare e ripulire perfettamente lo spazio interessato dai lavori.

ART. 85

Orario di lavoro per le imprese

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente Ufficio Concessioni Cimiteriali.

(2) È vietato lavorare nei giorni festivi e nei pomeriggi dei prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ART. 86

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) In occasione della Commemorazione dei defunti, a partire dal giorno 28 ottobre fino al giorno 4 novembre compreso è sospeso ogni lavoro all'interno dei cimiteri. Non è, altresì consentito l'asporto, l'introduzione e l'apposizione di lapidi, monumenti, vasi e simili.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni o lavori non ultimati e provvedere alla sistemazione dei materiali e se ritenuto necessario per la particolarità della ricorrenza, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nel comma precedente.

(3) Nel caso di non ottemperanza, provvederà il Comune addebitando in solido all'impresa e al concessionario le spese occorse.

ART. 87
Vigilanza

(1) Il responsabile dell'Ufficio avvalendosi degli addetti ai servizi cimiteriali e ricorrendo, quando necessario, al personale del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici e del Settore Assetto del Territorio, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) Il Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici accerta e/o il Settore Assetto del Territorio, quando richiesto dall'ufficio, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere attinenti alle sepolture familiari redigendo breve verbale da trasmettere all'Ufficio Concessioni Cimiteriali avendo cura di segnalare eventuali irregolarità verificate.

ART. 88
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Il personale dei cimiteri è tenuto, in particolare:

- a) a mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a custodire le chiavi di accesso al cimitero e dei diversi locali all'interno di esso;
- e) a segnalare tempestivamente, all'Ufficio Concessioni Cimiteriali, qualsiasi fatto od inconveniente che si dovesse verificare all'interno del cimitero.

(3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5)Il personale dei cimiteri è sottoposto agli obblighi sanitari, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 89

Segnalazioni periodiche

(1)Gli addetti al cimitero, periodicamente, o comunque in caso di necessità dovranno segnalare all'Ufficio Concessioni Cimiteriali, ogni bisogno di materiale, attrezzatura utile all'espletamento del servizio.

(2)Gli addetti al cimitero indicheranno all'ufficio le tombe che necessitano di interventi di manutenzione o riparazione o quelle che fossero in stato di abbandono.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 90

Funzioni - Licenza

(1)Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari del defunto, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti del culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2)Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115, del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 91

Divieti

(1)E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:

- a)di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
- b)di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c)di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d)di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 92

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1)All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona ove il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2)Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti mortali di "cittadini benemeriti".

(3) Nel caso di inumazione o tumulazione comunque di "cittadini benemeriti" al di fuori della zona a loro riservata, la Giunta Comunale potrà autorizzare l'esenzione dalla tariffa relativamente all'apposizione di monumenti o ricordi.

ART. 93

Mappa

(1)Presso l'Ufficio Concessioni Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture o fascicolo per singola sepoltura per l'aggiornamento continuo delle posizioni, delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2)La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3)Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 94

Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti mortali o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 95

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53, del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali di cui al precedente art. 94.

(4) Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta agli organi di controllo.

(5) Un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

(6) I registri ed eventuali documenti riguardanti i rifiuti speciali sono tenuti, secondo le indicazioni impartite, dal personale addetto al cimitero.

ART. 96

Schedario dei defunti

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2)L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 95, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3)In ogni scheda saranno riportati:

a)le generalità del defunto;

b)il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 93.

ART. 97

Scadenziario delle concessioni

(1)Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2)Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 98

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1)Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2)Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

(3)Il provvedimento del Dirigente competente o Funzionario delegato con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4)Gli adempimenti di cui all'art. 70, relativi alle divisioni e subentri, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5)Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazioni dal giorno di entrata in vigore del presente, salvo quanto previsto ai commi precedenti.

ART. 99

Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, celle ossarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o l'esecuzione di determinati lavori, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Per le sepolture private è necessario produrre:

- gli estremi dell'atto di concessione o copia di essa;
- dichiarazione scritta del titolare della concessione o di tutti i discendenti o delle persone che hanno titolo sulla concessione o del referente se indicato ai sensi dell'art. 70, con la quale viene dato incarico ad agire in nome e per conto del medesimo.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e rimarrà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

ART. 100

Competenza del servizio

(1) La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri, nell'ambito dei principi fissati dalle norme di legge e di statuto, spetta al dirigente del settore di appartenenza od al funzionario responsabile. In tale compito il dirigente od il funzionario si avvale della collaborazione del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici, del Settore Assetto del Territorio e dei dipendenti comunali addetti al servizio.

(2) La responsabilità dell'attività di polizia mortuaria, di custodia cimiteriale e del procedimento amministrativo è attribuita secondo i principi di cui alla legge 241/90.

ART. 101

Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 98 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 102

Sepolture private e tumulazione pregresse- Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

(2) Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento da parte del Sindaco.

(3) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

(4) Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ART. 103

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

(1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21, del citato D.P.R. 285/90 .

ART. 104

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

(1) Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27.7.1934, n. 1265, od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi di legge, con sanzione minima determinata in € 25,00 ed un massimo di € 500,00. Per le infrazioni addebitabili ai concessionari, potranno in aggiunta attivarsi le procedure di decadenza della concessione.

ART. 105

Richiamo alle norme vigenti

(1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 106

Abrogazioni delle precedenti disposizioni

(1) E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

ART. 107

Entrata in vigore

(1) Il presente regolamento, appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore, dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi attestata dal Segretario comunale.